

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.23 del 11 febbraio 2019

Oggetto: *Risoluzione parziale contratto Rep. 27/17 stipulato con la società Aurobindo Pharma Italia srl limitatamente ai lotti nn. 1203-1204-1205-1206*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...) " ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di

1

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 , è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30/06/2016 la Soresa spa ha istituito, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati" per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Centrale di Committenza Regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati;

- che, pertanto, la Soresa spa con determinazione del Direttore Generale n. 174 del 15/12/2016 ha indetto il I Appalto Specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati";

- che con successiva determinazione del Direttore Generale Soresa n. 32 del 22/02/2017 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del I Appalto Specifico per la fornitura quadriennale di "Farmaci ed Emoderivati" tra i quali i lotti nn. 1203 ("Risperidone 1mg cpr – AIC 040078192"), 1204 ("Risperidone 2mg cpr – AIC 040078293"), 1205 ("Risperidone 3mg cpr – AIC 040078394") e 1206 ("Risperidone 4mg cpr – AIC 040078495") alla società Aurobindo Pharma Italia srl e, in data 24/03/2017 si è proceduto alla stipula del relativo contratto portante il numero di Rep. 23/17;

ATTESO

- che la ditta Aurobindo Pharma Italia srl, stante la perdurante indisponibilità dei farmaci sopra menzionati, ha procrastinato nel tempo l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- che l'art. 13 del sopraindicato contratto prevede la risoluzione dell'appalto in presenza di inadempimento delle obbligazioni;

- che, pertanto, il Responsabile Esecuzione Contratti Avv. Gianmarco Massa con nota prot. Soresa 0000466 del 11/01/2019 ha comunicato la proposta di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale e la contestuale applicazione delle penali per inadempimento;

- che, in riscontro alla suddetta proposta di risoluzione, la Aurobindo Pharma Italia srl con nota acquisita al prot. Soresa 0000504 in data 14/01/2019 ha comunicato l'interruzione delle forniture dei farmaci sopracitati per problematiche produttive;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2018

DETERMINA

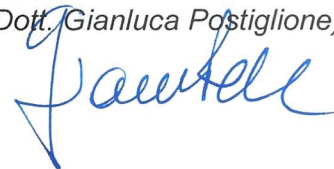
1) di procedere alla risoluzione parziale del contratto Rep. 23/17 stipulato con la società Aurobindo Pharma Italia srl limitatamente ai lotti nn. 1203 ("Risperidone 1mg cpr – AIC 040078192"), 1204 ("Risperidone 2mg cpr – AIC 040078293"), 1205 ("Risperidone 3mg cpr – AIC 040078394") e 1206 ("Risperidone 4mg cpr – AIC 040078495");

2) di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

3) di notificare il presente provvedimento alla ditta Aurobindo Pharma Italia srl e alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Campania.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Postiglione)



3

Pubblicato il 11.02.2019